



COMUNE DI ALBINEA

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 3 del 15-03-2021

ORIGINALE

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" ANNO 2021

L'anno duemilaventuno il giorno quindici del mese di marzo alle ore 18:36, in Albinea, nella Sala Consiliare del Municipio, si è riunito il Consiglio in Prima convocazione e in seduta pubblica, previa osservanza delle formalità prescritte dalla Legge, per trattare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Sono presenti i signori:

Giberti Nico	P	Napoli Leonardo	P
Codeluppi Chiara	P	Simonelli Duccio	P
Nastasia Saverio	A	Marmioli Giovanni	P
Ferrari Giulia	P	Ganapini Davide	P
Ferrari Mariuccia	P	Sarati Marica	P
Cattani Tiziano	P	Grasselli Luca	P
Fulloni Elena	P		

Presenti n. 12 Assenti n. 1.

Assessori esterni:

Nasi Mauro	P
Ibattici Roberta	P
Rossi Mirella	P
Menzioz Daniele	P

Assume la presidenza Nico Giberti in qualità di Sindaco assistito dal Segretario Comunale Dott.ssa Anna Maria Pelosi.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Consiglieri:

Ferrari Giulia

Fulloni Elena

Ganapini Davide



COMUNE DI ALBINEA

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Illustra l'argomento il Sindaco.

RICHIAMATA la propria precedente delibera n. 30 del 29 giugno 2020, con la quale sono state approvate le aliquote per l'applicazione dell'imposta municipale propria "IMU" per l'anno 2020;

PREMESSO che ad opera dell'art. 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la "nuova" IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020;

CONSIDERATO che il citato articolo 1, al comma 738, provvede ad abrogare la TASI, le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della "nuova" IMU;

PRESO ATTO che i presupposti della "nuova" IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;

VERIFICATO che la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

RILEVATO che, ai sensi della sopraddetta norma, l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le loro pertinenze;

VERIFICATO che, ai sensi del comma 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU;

RILEVATO che il comma 744 conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del 0,76%, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo "D", ad eccezione dei "D/10", riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, in replica a quanto applicato con la vecchia IMU;

PRESO ATTO che l'aliquota base è stabilita nella misura dello 0,86%, ad eccezione di quella relativa agli immobili accatastati nel gruppo "D", che resta pari allo 0,76%;

CONSIDERATO che il Comune può modulare le aliquote aumentandole fino all'1,06%, che può raggiungere il valore dell'1,14% per i Comuni che avevano applicato la maggiorazione TASI, con possibilità di ridurle fino all'azzeramento;

VISTO il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, inclusa nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante apposita deliberazione del consiglio comunale;

VISTO il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i Comuni di ridurla fino all'azzeramento;

VISTO il comma 751, che riporta l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, indicata nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i Comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;

CONSIDERATO che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;

VISTO il comma 752, che consente ai Comuni di modificare l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;

VISTO il comma 753, che indica l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, nella misura di base dello 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, prevedendo la facoltà per i Comuni, mediante deliberazione del consiglio comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

VISTO il comma 754, che stabilisce che l'aliquota base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti, è pari allo 0,86 per cento, fornendo ai Comuni la possibilità, con deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;

VISTO il comma 755, che disciplina l'aliquota degli immobili non esentati, ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'art. 1, della Legge n. 208/2015, per i quali i Comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754, fino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui al comma 677, dell'art. 1, della Legge n. 147/2013, nella stessa misura già applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019, alle condizioni di cui al comma 28 dell'art. 1 della Legge n. 208/2015;

CONSIDERATO che per le fattispecie di cui al precedente capoverso i Comuni, negli anni successivi, possono solo ridurre la maggiorazione, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

VISTO il comma 756 che dispone, a decorrere dall'anno 2021, che i comuni, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote di cui ai precedenti punti, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

DATO ATTO, tuttavia, che a tutt'oggi il decreto sopra menzionato non è ancora stato emanato;

TENUTO CONTO di quanto indicato nella Risoluzione n. 1/DF del Ministero dell'Economia e Finanze del 18 febbraio 2020 che ricorda che *“per espressa previsione dell'art. 1, comma 756, della legge n. 160 del 2019, dall'anno 2021, solo da tale anno – e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto – vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante”*;

ATTESO che, ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

RILEVATO che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

EVIDENZIATO che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2021 si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

RILEVATO che il comma 777 ha ripristinato la potestà regolamentare già riconosciuta in vigore di I.C.I. consentendo, fra le varie casistiche, la possibilità di stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari;

CONSIDERATO che la potestà regolamentare sopra citata può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1, che recita: "Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";

VERIFICATO che, stante la possibilità di ridurre le aliquote fino all'azzeramento, il Comune può approvare aliquote pari a zero o a misure alquanto contenute, per le fattispecie di cui al comma 777;

RIMARCATO che, a decorrere dall'anno d'imposta 2020, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative all'IMU devono essere inserite sull'apposito Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre, al fine della loro pubblicazione entro il successivo 28 ottobre;

RILEVATO che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto nel vigente Regolamento di applicazione dell'IMU, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 in data 29 giugno 2020, si rinvia alle norme vigenti inerenti alla "nuova" IMU ed alle altre norme vigenti e compatibili con la nuova imposta, anche con riferimento alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente";

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2021 pubblicato nella GU n. 13 del 18 gennaio 2021, con il quale è stato differito al 31/03/2021 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021;

RICHIAMATI l'art. 107 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30.03.2001, n.165, i quali, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e attuazione e gestione dall'altro, prevedono che:

- ✓ gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;

- ✓ ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

EVIDENZIATO che il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2021 ha previsto un "*Ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli Enti Locali dal 31 gennaio al 31 marzo 2021*";

RICHIAMATO l'articolo 1 comma 599 della Legge di Bilancio 2021 che prevede che, in considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID 19, per l'anno 2021, non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a:

- a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
- b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- c) Immobili in categoria catastale D utilizzati da imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive, nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
- d) Discoteche, sale da ballo, night club e simili, a patto che il proprietario dell'immobile sia anche essere gestore dell'attività.

VERIFICATA la competenza di quest'organo all'adozione del presente atto;

DATO ATTO che in data 26.02.2021 con verbale n. 5 è stato acquisito il parere del Revisore dei conti del Comune di Albinea;

VISTO il parere favorevole, formulato sulla proposta di deliberazione dal Responsabile del Settore competente, in ordine alla regolarità tecnica;

VISTO il parere favorevole, formulato sulla proposta di deliberazione dal Responsabile del Settore competente, in ordine alla regolarità contabile;

DATO ATTO che tutti gli interventi sono pubblicati sul sito dell'Ente e conservati in apposito cd;

CON voti espressi nei modi di legge e con il seguente esito:

Consiglieri presenti: n. 12
Voti di astensione: n. 1 (Luca Grasselli del gruppo "Sinistra Unita Albinea")
Voti contrari: n. 3 (Giovanni Marmiroli, Davide Ganapini e Marica Sarati del gruppo "Centrodestra Albinea")
Voti favorevoli: n. 8

DELIBERA

1. di determinare ed approvare, ai sensi dell'art. 52, D. Lgs. n. 446/1997, le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.) per l'anno 2021, con decorrenza 1° gennaio 2021:

<p>ALIQUOTA ORDINARIA</p> <p>Si applica per le seguenti tipologie di immobili:</p> <ul style="list-style-type: none"> • A/10 Uffici e studi privati • C/1 Negozi e botteghe • C/2 Magazzini e locali di deposito (esclusa pertinenza immobile abitativo sfitto) • C/3 Laboratori per arti e mestieri • C/4 Fabbricati e locali per esercizi sportivi • C/6 Stalle, scuderia, rimesse, autorimesse (esclusa pertinenza immobile abitativo sfitto) • C/7 Tettoie (esclusa pertinenza immobile abitativo sfitto) • Immobili di categoria B • Immobili di categoria D (ad esclusione del D/10) 	10,3 per mille
<p>Abitazione principale di categoria catastale A/1 - A/8 e A/9 e relative pertinenze. Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.</p> <p>Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, €_200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.</p> <p>PERTINENZE</p> <p>Si considerano pertinenze dell'abitazione principale quelle classificate catastalmente come C/2, C/6 e C/7, e nella misura massima di n. 1 unità pertinenziale per ciascuna categoria catastale, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.</p>	6 per mille
<p>Immobili di tipologia abitativa da A/1 ad A/9 diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze (C/2, C/6 e C/7)</p>	10,6 per mille
<p>Immobili di tipologia abitativa da A/1 ad A/9, e relative pertinenze, concessi in locazione alle condizioni definite negli accordi di cui all'art. 2, comma 3, e all'art. 5, commi 1, 2 e 3, legge 9/12/1998, n. 431 e successive modifiche ed integrazioni</p> <p>Ai fini dell'applicazione dell'aliquota agevolata dovrà essere presentata apposita autocertificazione, da ognuno dei richiedenti compilando e consegnando entro il 31 dicembre 2020 apposito modulo predisposto dall'ufficio <u>corredato da copia del contratto di locazione.</u></p> <p>L'imposta determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune è ridotta al 75% ai sensi della Legge n. 208/2015 articolo 1 comma 53.</p>	8,8 per mille
<p>Terreni agricoli non rientranti nelle zone esenti e non posseduti/condotti da imprenditori agricoli a titolo principale o coltivatori diretti iscritti negli elenchi di cui all'art. 11, legge n. 9/1963</p>	10,6 per mille
<p>Aree fabbricabili</p>	10,6 per mille
<p>Aree fabbricabili risultanti da interventi di recupero di fabbricati, ex art. 5, c. 6, D.Lgs. n. 504/1992</p>	5,5 per mille
<p>Fabbricati rurali strumentali</p>	1 per mille
<p>Fabbricati adibiti alla vendita dalle imprese costruttrici (beni merce)</p>	2,5 per mille

2. di dare atto che l'articolo 1 comma 599 della Legge di Bilancio 2021 prevede che, in considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID 19, per l'anno 2021, non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a:
 - a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
 - b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
 - c) immobili in categoria catastale D utilizzati da imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive, nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
 - d) discoteche, sale da ballo, night club e simili, a patto che il proprietario dell'immobile sia anche essere gestore dell'attività.
3. di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo, si rimanda al Regolamento comunale in materia di I.M.U.;
4. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze- Dipartimento delle finanze, entro il termine e con le modalità specificate in premessa.

Inoltre, con voti espressi nei modi di legge e con il seguente esito:

Consiglieri presenti: n. 12
Voti di astensione: n. 1 (Luca Grasselli del gruppo "Sinistra Unita Albinea")
Voti contrari: n. 3 (Giovanni Marmioli, Davide Ganapini e Marica Sarati del gruppo "Centrodestra Albinea")
Voti favorevoli: n. 8

DELIBERA

di dichiarare la suesposta deliberazione immediatamente eseguibile, in quanto sussistono particolari motivi d'urgenza per poter procedere alla pubblicazione mediante inserimento in via telematica nell'apposita applicazione del Portale del Federalismo Fiscale, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE
Sig. Nico Giberti

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Anna Maria Pelosi

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)